

Ritrovata la lettera di Cristoforo Colombo che annunciava la scoperta dell'America

Spunti di politica criminale

a cura di Riccardo Salomone

Per la seconda volta, la lettera in cui Cristoforo Colombo annunciava la scoperta del Nuovo Mondo fa il viaggio dagli Stati Uniti in Italia. Ma stavolta la lettera rientra alla Biblioteca Riccardiana di Firenze, nel luogo dove era custodita fino almeno agli anni Cinquanta, anni in cui si pensa che sia stata rubata ancora non si sa da chi. La lettera è riemersa in Svizzera nel 1990 e poi venduta da una casa d'aste ad un privato. Dopo la sua morte, nel 2004, la lettera è stata donata da una società immobiliare alla biblioteca del Congresso di Washington, il Parlamento degli Stati Uniti.

Il fatto offre l'opportunità di domandarsi se l'attuale normativa in tema di tutela del patrimonio culturale sia o no perfettibile.

Spigolando fra i documenti del Senato, ci si imbatte ad esempio in un **disegno di legge**, d'iniziativa dei senatori Marcucci, Zanda e Casson, del 17 settembre 2013, su «Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale».

Nella Relazione si legge che è considerata urgente una riforma del sistema sanzionatorio applicabile ai reati perpetrati a danno del patrimonio culturale. «È infatti diventato se possibile più acuto l'allarme relativo alle minacce al nostro patrimonio; ed è quanto mai necessario consolidare i positivi risultati della “diplomazia culturale” italiana nel recuperare capolavori archeologici trafugati dal nostro Paese e nello sperimentare criteri scientifici e metodologie di cooperazione per prevenire i traffici e snidare le complicità nel commercio illecito di opere d'arte. ... In linea con l'unanime avviso dell'odierna **dottrina penalistica**, il disegno di legge impone di elevare a delitto le forme più gravi di offesa al patrimonio culturale, affinché siano puniti nel modo più severo i comportamenti che suscitano, nell'attuale contesto storico, un maggiore allarme sociale – come il vandalismo, il furto d'arte, la ricettazione e l'illecita esportazione di beni culturali – e per i quali nessun altro tipo di sanzione, al di fuori di quella penale, sarebbe percepito come adeguato; ... Rispetto alla vigente disciplina penale, si è in generale previsto un **inasprimento delle pene**, sia per segnalare il particolare grado di offensività della condotta, sia per garantire un più efficace espletamento dell'attività investigativa volta all'individuazione dei responsabili delle condotte medesime, con particolare riguardo alla possibilità di emanare provvedimenti coercitivi e di utilizzare più penetranti strumenti di investigazione».

L'articolo 1 del disegno di legge in parola detta, al comma 2, i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di beni culturali e paesaggistici, riferiti alle singole fattispecie di reato.

Alla lettera *a*) si chiede, in sostanza, di introdurre il **delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici** di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, consistente nel porre in essere le condotte previste dagli articoli 635, 639 e 734 del codice penale, affiancando ad esso la previsione di una figura di **danneggiamento colposo**. L'entità della sanzione è stata aumentata nel massimo edittale.

La lettera *c*) introduce nel nostro ordinamento penale l'**aggravante del «furto d'arte»**.

La previsione si giustifica con la particolare natura dell'oggetto tutelato, che conferisce al reato un disvalore aggiunto rispetto alla figura base, determinato dall'aver sottratto il bene non soltanto alla disponibilità del proprietario, ma anche alla funzione pubblica cui è naturalmente rivolto, nonché al controllo da parte dell'amministrazione competente sulla sua conservazione e utilizzazione.

Tecnicamente, la nuova figura è costruita come aggravante dei reati di furto e di furto in abitazione, da inserire nell'ambito dell'elencazione di cui all'articolo 625 del codice penale.

In un Paese nel quale la quantità di reperti archeologici non rinvenuti supera ancora di gran lunga il numero di quelli ritrovati e le condotte abusive in ordine agli stessi (ad esempio quelle dei c.d. «tombaroli») sono tipiche e radicate, al punto da arrecare gravi danni al patrimonio culturale sia per la perdita del bene in sé sia per l'inidoneità tecnico-scientifica dei metodi di ricerca e di recupero, è indispensabile prevedere specifiche figure di reato che sanzionino efficacemente tali condotte, anche al fine di prevenirne i perniciosi effetti.

La disposizione di cui alla lettera *d*) è volta a introdurre nel sistema di tutela penale del bene culturale una **figura qualificata di ricettazione**, che completa la disciplina dei reati incidenti sulla conservazione e sui modi di ritrovamento di beni culturali.

In considerazione del fatto che la ricettazione rappresenta la più diffusa forma di sostegno al responsabile delle condotte delittuose prima contemplate, tale addirittura da incentivare la commissione del reato presupposto, si è ritenuto di dover procedere ad una revisione quantitativa della sanzione prevista dall'ipotesi generica (art. 648 c.p.). E, stante l'entità già consistente della pena comminata dal codice in termini di restrizione della libertà personale, si è scelto di intervenire solo sulla sanzione pecuniaria, prevedendone un aumento di due volte nel massimo.

Una novità è rappresentata dalla richiesta d'introdurre nell'ambito delle condotte punite, in sede di formulazione della disposizione sanzionatoria, la **detenzione del bene culturale**, al fine di conferire al reato una valenza **permanente** e così contrastare più efficacemente i ridotti termini prescrizionali, nonché, nei casi più gravi, di procedere all'arresto, potendo ricorrere il requisito della flagranza.

La lettera *g*) mira a prevenire le attività di ricerca illecita anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte inequivocabilmente preordinate alla commissione del fatto. A tale scopo, si indica quale criterio direttivo al legislatore delegato l'introduzione dell'apposita **contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione**

dei metalli, quando il fatto è commesso all'interno di siti archeologici che presentino determinate caratteristiche. Per evidenti ragioni di certezza del diritto e di conoscibilità del precetto penale, è stato infatti compiutamente determinato quali siti archeologici siano oggetto di speciale protezione mediante il reato contravvenzionale in argomento.

La lettera *i*) interviene sulle disposizioni del vigente articolo 178 del codice, che punisce varie figure delittuose accomunate dall'aver ad oggetto tanto beni culturali propriamente detti quanto **opere d'arte contemporanea** falsificati. E infatti si richiede al legislatore delegato di differenziare le due categorie di beni protetti, che l'attuale disciplina tratta unitamente sotto la dizione di «opere di pittura, scultura e grafica, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico», mutuata dalla normativa originaria (legge 20 novembre 1971, n. 1062) e diversa, dunque, dalla locuzione «beni culturali» ordinariamente utilizzata dalla parte seconda del codice.

Si è stabilito, fra l'altro, di introdurre la figura delittuosa della **ricettazione dei falsi**, da assoggettare alla medesima pena della falsificazione; e di prevedere, in caso di condanna, la confisca e la distruzione dei falsi. Si consente, tuttavia, alla competente autorità di valutare l'eventuale interesse culturale degli esemplari confiscati e, in caso positivo, di chiederne la custodia. Esiste, infatti, un **«falso d'arte»** al quale si può certamente riconoscere un interesse culturale e che merita, perciò, di essere conservato ed eventualmente esposto a scopo didattico. In quest'ultimo caso gli esemplari sono comunque sottratti alla circolazione.

Alla lettera *j*) è prevista l'introduzione di una **figura speciale del delitto di riciclaggio**, integrata dalle condotte tipiche della figura-base, delineata dall'articolo 648-*bis* del codice penale, quando abbiano ad oggetto operazioni compiute in relazione a: 1) beni culturali o cose indicate nell'articolo 10 del codice provenienti dalle diverse tipologie del «furto d'arte»; 2) cose false; 3) denaro, beni materiali e altre utilità provenienti dai delitti di ricettazione di beni culturali o di falsi.

Di seguito il testo del disegno di legge nelle parti di nostro interesse.

«2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, consistente nel porre in essere le condotte previste dagli articoli 635, 639 e 734 del codice penale; prevedere, per tale delitto, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; prevedere per i delitti in materia paesaggistico-ambientale che la pena sia aumentata se dal fatto deriva pericolo o danno per l'integrità delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria e che sia aumentata fino alla metà se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; prevedere che se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni; inoltre, se dal fatto deriva una lesione personale, una lesione grave, una lesione gravissima o la morte, prevedere rispettivamente la pena della reclusione da tre a otto anni, da quattro a undici anni, da sei a dodici anni, da dodici a venti anni; inoltre, se dal fatto deriva un disastro ambientale prevedere la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000; prevedere che la condotta sia punita anche a titolo di colpa stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore alla

metà; escludere la punibilità nei casi in cui per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze della condotta ovvero per la particolare tenuità del danno, il fatto risulti di lieve entità; prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena soltanto nei termini di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale; abrogare, per l'effetto, le disposizioni in materia di circostanze aggravanti di cui agli articoli 635, secondo comma, numero 3), e 639, secondo comma, del codice penale, nonché l'articolo 734 del codice penale, limitatamente alle parti in cui si riferiscono alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico o paesaggistico;

b) prevedere che le condotte di cui all'articolo 733 del codice penale siano inserite nella fattispecie di opere illecite di cui all'articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con conseguente armonizzazione del trattamento sanzionatorio ed abrogazione dell'articolo 733 del codice penale;

c) prevedere tra le circostanze aggravanti ad efficacia comune del delitto di furto, di cui all'articolo 625 del codice penale, e del delitto di furto in abitazione, di cui all'articolo 624-*bis* del medesimo codice, il fatto che esso abbia ad oggetto beni culturali o cose ritrovate a seguito di ricerche archeologiche o dell'esecuzione di opere finalizzate al ritrovamento di beni culturali; prevedere altresì l'aumento di pena, in misura tale, comunque, che essa non risulti superiore, nel massimo, a sei anni, quanto alla pena detentiva, e a 30.000 euro, quanto alla pena pecuniaria, sia per l'ipotesi che il furto segua ai fatti puniti ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia per l'ipotesi che il furto avvenga nell'ambito di attività svolta in base a una concessione di ricerca rilasciata ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

d) prevedere una figura speciale del delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale, avente ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera *a)*, includendo tra le condotte punibili l'illecita detenzione, a qualunque titolo, dei beni culturali o delle cose medesimi, quando il detentore ne conosca la provenienza; stabilire le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a otto anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;

e) prevedere, per il delitto di alienazione di beni culturali senza la prescritta autorizzazione, di cui all'articolo 173, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione fino a due anni e della multa da 1.549,50 a 77.469 euro;

f) prevedere, per il delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 10.000 a 30.000 euro;

g) introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, consistente nel fatto di essere colti in possesso di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi: siti che siano stati oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, ovvero aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, ovvero zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *m)*, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni; prevedere, per tale reato, la pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni;

h) prevedere, in relazione al reato di violazioni in materia di ricerche archeologiche, di cui all'articolo 175, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'aumento delle pene in misura non superiore a un terzo quando il fatto è commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, stabilendo altresì l'obbligatorietà della confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;

i) prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d'arte, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della multa fino a 10.000 euro; riformulare la predetta disposizione in modo da differenziare i fatti che hanno ad oggetto beni culturali da quelli riguardanti opere

infracinquantennali o di autore vivente; punire allo stesso modo la ricettazione delle cose false; stabilire che, in caso di condanna, sono ordinate la confisca delle cose illecitamente detenute, se non siano nella proprietà di persona estranea al reato, e la loro distruzione, a meno che l'autorità competente non dichiarasse di volerle prendere in custodia, o comunque la loro sottrazione alla circolazione; confermare la disposizione di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che esclude la punibilità per i suddetti reati, qualora il bene culturale o l'opera contemporanea rechi annotazione di non autenticità ovvero, se ciò non è possibile per la natura o per le dimensioni della cosa, sia accompagnato da analoga dichiarazione, da parte del responsabile del fatto;

j) prevedere una figura speciale del delitto di riciclaggio, di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, avente ad oggetto operazioni compiute in relazione a beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera *b)*, a cose false ovvero a denaro, beni materiali o altre utilità provenienti dai delitti di ricettazione e di falsificazione di cui alle lettere *d)* e *h)*, stabilendo le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a dodici anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 30.000 euro; prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo».